



**Tribunale di Monza**

**Sezione Prima civile**

**ORDINANZA**

( art. 702 ter c.p.c.)

Nel procedimento in epigrafe promosso da

~~XXXXXXXXXX~~ S.R.L. (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~), in persona del legale rappresentante p.t. ~~XXXXXXXXXX~~, con sede legale in Monza (MB), via ~~XXXXXXXXXX~~, con l' Avv. Massimo Cupello (C.F. CPLMSM76D15Z132H) ; con studio in Cologno Monzese (MI), piazza Castello n. 8, presso il quale è elettivamente domiciliata

p.e.c.: [massimo.cupello@milano.pecavvocati.it](mailto:massimo.cupello@milano.pecavvocati.it),

ricorrente

contro

**ITAS MUTUA** (C.F. 00110750221), in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* dott. Alessandro Molinari, con sede in Trento (TN), Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, ed elettivamente domiciliata in Trento, Via del Brennero, n. 139 presso lo studio dell'Avv. Andrea Girardi (C.F. GRRNDR66C15G224J),

**Conclusioni parte ricorrente**

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

**Nel merito:**

accertare e dichiarare il diritto della ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. (C.F./P.IVA-~~XXXXXXXXXX~~), in persona del legale rappresentante p.t., ad ottenere la corresponsione della cifra complessiva pari ad Euro 23.020,22, e di quella minore o maggiore che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia e, per l'effetto, condannare la società ITAS MUTA (P.IVA 02525520223), in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere la suddetta cifra, oltre interessi legali, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002;

**In ogni caso:**

- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Con ogni più ampia riserva.

### Conclusioni parte resistente

- in via preliminare: rigettare le domande avversarie per intervenuta prescrizione della garanzia assicurativa invocata, per i motivi indicati nel paragrafo 1;
- in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge.

\* \* \*

In via istruttoria: la causa ha natura meramente documentale, (non occorre né l'assunzione di testi né una CTU) e dunque si ritiene che essa possa essere definita sulla base delle produzioni effettuate dalle parti (come conferma peraltro la scelta di controparte di introdurre il presente giudizio con il rito sommario di cui all'art. 702-bis c.p.c.).

### Motivi della decisione

Con atto depositato il 19 maggio 2021 ~~XXXXXXXXXX~~ Srl ricorre ex art. 702 bis c.cp. ( come inserito dall'art. 51 ,comma 1 della legge 18 giugno 2009 ,n.69) nei confronti di ITAS MUTUA , per chiedere la condanna della Compagnia di assicurazione al pagamento della somma di euro 23.020,22 in forza della polizza di tutela legale di data 4.3.2014 tra SDL CENTROSTUDI sri e ITAS MUTUA, avente ad oggetto il rimborso delle spese e dei compensi relativi ad una controversia risoltasi con la soccombenza dell'assicurato.

Con provvedimento del giudice originario assegnatario del procedimento in data 7.6.2021 è stata disposta la trattazione scritta per il 31 marzo 2022.

Il ricorso introduttivo e il decreto del giudice sono stati ritualmente notificati e ITAS MUTUA si è costituita in data 16.3.2022.

In data 30 .3. 2022 le parti hanno depositato le deduzione per la trattazione scritta .

Nell'atto introduttivo si legge che in data 26.08.2014, la ricorrente sottoscriveva con SDL Centrostudi s.p.a. unipersonale un contratto "GOLD", con cui affidava a quest'ultima l'analisi contabile del rapporto di leasing esistente tra la d.i. ~~XXXXXXXXXX~~ - successivamente sostituita, in conseguenza di cessione del contratto, dalla ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. - e la Italease Network .

Tale contratto prevedeva che SDL affidasse, per conto della ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l., a professionisti di fiducia, l'espletamento di un'apposita relazione al fine di avviare, in caso di accertata sussistenza di fenomeni di anatocismo e/o di usura, una vertenza giudiziale contro l'istituto di credito.

Il contratto prevedeva, al punto 14), l'adesione della ██████████ s.r.l. alla polizza generale "Tutela Legale", stipulata dalla SDL con la ITAS Mutua, avente n. 91/M10282700.

La polizza prevedeva all'art. 11, in particolare, l'obbligo della compagnia assicuratrice di rimborsare all'assicurato, in caso di soccombenza dichiarata con sentenza, tutte le spese dallo stesso sostenute (legali, peritali ecc.) in relazione al giudizio intrapreso e fin dalla sua origine.

Previo esperimento infruttuoso di un tentativo di mediazione, con atto di citazione notificato in data 10.02.2016, la ██████████ s.r.l. , difesa dall'avv. De Donno, conveniva in giudizio la Banca Italease s.p.a. - Gruppo Banco Popolare (poi Banco BPM s.p.a.), davanti al Tribunale di Milano, al fine di sentirla condannare alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi, in relazione al mutuo ( rectius contratto di leasing) citato, in conseguenza dell'applicazione di un tasso usurario e/o in virtù dell'istituto dell'anatocismo, come da apposita perizia fatta redigere prima del giudizio da un professionista (Blue Line Consulting) incaricato da SDL .

Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 7343/2019 (pubblicata in data 22.07.2019), con cui il giudice respingeva la tesi di parte attrice (secondo cui si doveva operare la sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi e moratori, al fine di valutare il superamento del tasso soglia e che, comunque, doveva essere considerato sufficiente accertare il suddetto superamento da parte degli interessi di mora e/o dal relativo tasso, oltretché si doveva ravvisare una ipotesi di pagamento indebito in conseguenza della configurabilità del fenomeno del cd. anatocismo) e condannava la ██████████ s.r.l. a rifondere le spese di giudizio alla convenuta, pari ad Euro 11.000,00, oltre rimb. forf. al 15% e c.p.a.: in particolare, nella sentenza il giudice sosteneva, diversamente da quanto prospettato da parte attrice, che non si potessero sommare i tassi degli interessi corrispettivi e moratori, al fine di valutare il superamento del tasso soglia, e che il tasso degli interessi di mora e/o gli interessi di mora non possono essere considerati ai fini dell'usura. Il Tribunale, infine, escludeva che potesse essere configurato il fenomeno del cd. anatocismo .

In totale, la ██████████ s.r.l., in relazione al rischio coperto dalla polizza citata, sosteneva le seguenti spese:

Euro 4.148,00 per la redazione della perizia iniziale su incarico della SDL;

Euro 183,00 per spese del procedimento di mediazione;

Euro 1.726,82 per la fattura n. 111/2015, del 30.9.2015, emessa dall'Avv. De Donno;

Euro 3.806,40 per la fattura n. 33E/2019, del 31.7.2019, emessa dall'Avv. De Donno;  
Euro 13.156,00 per spese legali rifuse a controparte.

Per un totale di € 23.020,22.

Ritenendo operante la polizza la ricorrente aveva chiesto il rimborso delle spese alla società assicuratrice, senza esito ( richiesta in data 4.1.2021) . Nessun esito conseguiva anche all'invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita in data 11.3.2021. Da qui l'odierna azione giudiziale.

ITAS MUTUA si è costituita eccependo in primo luogo la maturata prescrizione del diritto all'indennizzo richiesto.

Ed invero, afferma la resistente , ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della polizza *“La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell'Assicurato entro e non oltre 24 mesi dall'insorgenza dello stesso”*.

Il primo comma del medesimo articolo precisa che *“L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse “cassare” (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL”*.

L'appendice n. 1 alla polizza assicurativa (doc. 3 fasc. avversario, ultima pagina) disciplina il caso in cui, al contrario, non venga dato accesso alla CTU prevedendo in tal caso che l'insorgenza del sinistro decorre dal momento del diniego all'accertamento peritale (testualmente: *“per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all'accesso peritale”*).

Il momento esatto in cui sorge il sinistro va quindi individuato o quando il CTU “cassa” la perizia di SDL (e dunque al momento del **deposito della CTU**) o quando il giudice nega l'accesso alla CTU (rileva in tal caso la data dell'**ordinanza di diniego**) ( il grassetto è di parte convenuta, n.d.e) . Da quel momento iniziano a decorrere i 24 mesi per la richiesta di indennizzo.

Nella fattispecie , espone la convenuta, il giudice ha negato l'accesso all'indagine peritale con ordinanza del 30.11.2016, come risulta dallo storico in forma anonima della causa n. 8484/2016 RG Tribunale di Milano ( che la resistente ha allegato) e la prima comunicazione di denuncia del sinistro alla Compagnia è avvenuta solo in data 4.01.2021 come risulta dalla PEC di medesima data prodotta da controparte.

Conclude parte resistente che, essendo la denuncia del sinistro avvenuta oltre il termine di 24 mesi previsto dal contratto – e anche dal secondo comma dell'art. 2952 cod. civ – il diritto all'indennizzo deve ritenersi irrimediabilmente prescritto.

In secondo luogo parte resistente eccepisce l'inoperatività della polizza per mancanza del requisito dell'alea, ricordando che beneficiari di detta polizza sono i clienti SDL che stipulano un contratto di consulenza "GOLD" avente ad oggetto:

- i) l'incarico per la redazione dell'analisi contabile del mutuo che il cliente SDL ha stipulato con un determinato istituto di credito, al fine di accertare, tramite redazione di una perizia econometrica certificata, eventuali profili di irregolarità dello stesso;
- ii) il mandato per la successiva azione di tutela e/o di risarcimento danni e/o di difesa, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, nei confronti dell'istituto di credito responsabile dell'applicazione dell'anatocismo e/o usura durante il rapporto di mutuo ( art. 11 comma 4, polizza).

Oggetto della suddetta polizza di tutela legale è il rischio di soccombenza nei predetti giudizi dichiarato con sentenza e conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia ( art. 11 comma 1, polizza).

Il rischio, l'alea, è elemento fondamentale di tale polizza, che appartiene dunque a tutti gli effetti alla categoria di contratti di assicurazione,

La componente di aleatorietà che contraddistingue la polizza n. 91/M10282700 è indicata nell'art. 13 delle condizioni generali, laddove si precisa che **l'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse "cassare"** (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL; oppure quando **il giudice decidesse di non dare accesso alla CTU** perché non ne ricorrono i presupposti (ad es: contrarietà della perizia alla documentazione contrattuale, natura esplorativa dell'accertamento richiesto, genericità delle argomentazioni contenute nella perizia...).

Nella fattispecie, sostiene parte resistente , l'iniziativa processuale contro la Banca Italease Spa Gruppo Banco Popolare è stata promossa da ██████████ Srl sulla scorta di una perizia assolutamente inadeguata (peraltro nemmeno asseverata/certificata o comunque priva di una effettiva asseverazione) a sostenere le ragioni di parte attrice.

L'inadeguatezza, prosegue parte resistente, si ricava in particolare dalla stessa sentenza del Tribunale di Milano laddove a pag. 3 si legge che la tesi attorea della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi applicati non trova fondamento né nella legge e né tanto meno nella giurisprudenza.

Sulla base di tale rilievi ITAS MUTUA conclude che è agevole riscontrare che nella fattispecie l'alea del giudizio è del tutto assente in quanto la soccombenza di ██████████ Srl era un evento certo e prevedibile stante l'inconsistenza delle argomentazioni prospettate nella perizia e gli errori di impostazione della causa; parte ricorrente quindi non aveva



nessuna possibilità di veder accolte le domande proposte sulla base di una perizia carente sotto ogni punto di vista, del tutto contraria alla matematica finanziaria, alle norme di diritto che la regolano e ad un orientamento consolidato da molti anni di segno contrario all'interpretazione fornita dal perito SDL che, come detto, si è ben guardato dal "certificare" - assumendosene espressamente la responsabilità - il contenuto della stessa.

Aggiunge poi ITAS MUTUA che l'inoperatività della polizza è rilevabile anche sotto altro profilo e cioè per colpa grave della contraente SDL Centrostudi che provoca la decadenza dalla garanzia assicurativa, richiamando l'articolo 1900 del codice civile e contestando infine sia la prova del quantum, sia il quantum stesso.

# # #

Così definito il perimetro valutativo, è evidente che la primaria attenzione va data alla polizza in esame. Le clausole che vengono all'esame sono le seguenti:

Art. 11 oggetto dell'assicurazione e liquidazione del sinistro

<< La società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio di soccombenza dichiarata con sentenza a seguito dell'assistenza stragiudiziale e poi giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia nell'ambito della vita privata e/o dell'attività di impresa dell'assicurato stesso e dei suoi garanti e come specificato nei successivi articoli.

(...)

Beneficiari della presente polizza sono gli assicurati che hanno stipulato il contratto GOLD con SDL ( che prevede la redazione della perizia econometrica, il mandato per l'azione di tutela e/o recupero del danno e/o per la difesa di eventuali aggressioni da parte di istituti bancari) >>.

(...)

Articolo 13 - insorgenza del caso assicurativo

<< L'insorgenza del sinistro avviene solo nel momento in cui il CTU (nominato dal giudice) dovesse "cassare" (cassare significa la contestazione dei principi normativi e/o contabili su cui è stata redatta e certificata dal perito la perizia econometrica) le perizie fatte redigere da SDL .

La denuncia del sinistro dovrà avvenire a cura dell' assicurato entro e non oltre 24 mesi dall' insorgenza dello stesso.



*Affinché le coperture della presente polizza siano operative è necessario che il procedimento giudiziario abbia inizio entro e non oltre 24 mesi alla firma del contratto Gold stipulato dal cliente, pena appunto la decadenza dalla copertura assicurativa >>.*

In appendice si è chiarito che:

*“per insorgenza del sinistro e quindi in copertura si considera anche il mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all’accesso peritale” >>.*

Espressamente la Compagnia convenuta afferma che “ il momento esatto in cui sorge il sinistro va quindi individuato o quando il CTU “cassa” la perizia di SDL (e dunque al momento del **deposito della CTU**) o quando il giudice nega l’accesso alla CTU (rileva in tal caso la data dell’**ordinanza di diniego**) ( il grassetto, come i successivi che si richiameranno, è nella comparsa di costituzione,n.d.e.). Da quel momento iniziano a decorrere i 24 mesi per la richiesta di indennizzo” ( comparsa della Compagnia resistente, pag. 2).

Nel caso in esame si rileva che è pacifico che non vi sia stata quella “ cassazione “ di cui parla l’articolo 13 primo comma della polizza, non essendo stata redatta una CTU “avversativa”.

La clausola invocata per sostenere l’eccezione di prescrizione è quindi contenuta nell’appendice (*mancato accesso alla CTU per quei casi nei quali il magistrato non ritenga di far accedere il procedimento all’accesso peritale* ).

E’ quindi previsto un provvedimento del giudice (rileva in tal caso la data dell’**ordinanza di diniego**, così scrive la resistente, mettendo in grassetto la frase e dunque evidenziandone il tratto espressivo) e la ragione della necessità di tale ordinanza è spiegata dalla stessa resistente ( comparsa, pag. 4) :

“” qualora invece il giudice decidesse di non dare ingresso all’accertamento peritale ciò accadrebbe perché la perizia non è idonea (visti i suoi contenuti) a supportare in nessun caso le ragioni delle domande proposte: **se infatti la perizia risultasse poco chiara, incompleta, non fondata in fatto, sfornita di sostegno probatorio e documentale**, la sua “cassazione” non sarebbe conseguenza dell’*opinabilità dei principi di diritto e contabili richiamati* (che è il rischio assicurato) ma all’*inadeguatezza dell’elaborato*; in tali casi la soccombenza in giudizio da elemento di incertezza - costitutivo del rischio assicurato - diventa elemento di certezza privo del carattere di imprevedibilità e aleatorietà dell’evento che sono elementi costitutivi del rischio e in particolare di quello assicurato”.



Nella sentenza allegata da parte resistente (Tribunale Reggio Emilia, 25.2.2021) viene espressamente menzionato un provvedimento di diniego di CTU ( del 2.2.2018) risultante da un documento prodotto da parte convenuta ITAS.

Occorre, quindi, perché si possa prendere in esame l'eccezione di prescrizione, che sia stato emesso un provvedimento giudiziale di espresso rigetto di una richiesta di CTU, richiesto proprio per valutare le ragioni aversative rispetto alla richiesta.

Nel caso in esame tale provvedimento non è stato emesso.

Tale provvedimento aversativo non può ritenersi implicito nell'annotazione tratta dallo storico del fascicolo n. 84848-2016 presso il Tribunale di Milano ( doc. 4 parte convenuta) , ove si legge: "30.11.2016,ore 00.00.00 rinviato per precisazione conc" ( a tacere del fatto che in data 8.3.2018 viene annotato un " differimento udienza" e che la causa è stata trattenuta in decisione il 9.4.2019), poiché nulla se ne può dedurre rispetto al fatto che *"la perizia non è idonea (visti i suoi contenuti) a supportare in nessun caso le ragioni delle domande proposte"* (comparsa , frase sopra richiamata).

Rigettata così l'eccezione di prescrizione , non si rende necessario prendere in esame il profilo di mancanza di causa nella clausola in esame, rilevato da parte ricorrente nelle deduzioni per la trattazione scritta , e si deve esaminare la seconda contestazione delle parte resistente, con riguardo all'alea.

Il parametro deve essere quello concreto della sentenza del Tribunale di Milano n. 7343/2019 nel procedimento R.G. 8484/2016 , estensore dott. Tranquillo.

Si deve correggere un'imprecisione contenuta nella comparsa di costituzione laddove si afferma che il giudice milanese avrebbe affermato che *" la tesi attorea della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori ai fini della verifica dell'usuraietà dei tassi applicati non trova fondamento né nella legge e né tanto meno nella giurisprudenza"*. Si deve osservare che a pagina 3, nel punto menzionato non si parla genericamente di "giurisprudenza", come se si esaminasse un profilo di incontrovertibile opinione giurisprudenziale, ma si parla espressamente della sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, che viene fatta oggetto di disamina e di confutazione.

Come si può leggere nella sentenza del Tribunale di Milano il contenuto della decisione finale viene raggiunto confutando arresti giurisprudenziali della Suprema Corte , in particolare, oltre alla citata sentenza n. 350/2013, anche le sentenze 27442/2018, 5286/2000, una decisione della Corte Costituzionale ( n. 20/2002, con il richiamo alle decisioni della Cassazione ivi presupposte)





La confutazione delle acquisizioni giurisprudenziali è avvenuta attraverso un metodo dialettico e non assiomatico , ed è giunta financo a rettificare l'interpretazione che era stata data ( sulla scorta della relazione) di una legge di interpretazione ( il gioco di parole è inevitabile visto il contenuto delle riflessioni contenute nella sentenza), legge 24/2001 di conversione del decreto l. 394/2002 , a dimostrazione che il tema non aveva una soluzione preconcepita e prevedibile.

Improprio, al riguardo , è il richiamo all' ordinanza del Tribunale di Vasto di data 18.03.2021 ( richiamata quale documento 5 dalla resistente), perché in quel caso era stata disposta CTU in corso di causa e quindi vi era possibilità di una valutazione della palese infondatezza dalla domanda ancor prima della decisione del giudice.

Non si può quindi condividere l'eccezione di parte resistente secondo cui sarebbe venuta a mancare, nel caso in esame, l'aleatorietà.

Va anche ricordato che alle ipotesi di azione o resistenza in giudizio con malafede o colpa grave provvede l'articolo 96 del codice di rito , con la relativa disciplina: nel giudizio davanti al Tribunale di Milano non è stato invocato, né ( a fortiori) è stato applicato l'articolo 96 c.p.c.

Questo conduce ad introdurre l'ulteriore tema evidenziato dalla convenuta , attinente la colpa grave della contraente SDL CENTRO STUDI srl, che sul punto richiama la decisione della Corte d'Appello di Torino, sez. 3<sup>a</sup> civile ,n.134-2001 che ha qualificato il rapporto sotto la forma del contratto per conto di chi spetta, 1891 c.c. (polizza collettiva, contratto unico di assicurazione), ed ha condannato SDL CENTROSTUDI.

Tale profilo va rigettato sotto due profili.

In primo luogo SDL non è parte nell'odierno procedimento, non è quindi posta in grado di esporre le proprie ragioni , così che non se ne possono esaminare profili di responsabilità. In secondo luogo il contratto di assicurazione con ITAS MUTUA prevedeva un necessario collegamento tra l'attività di SDL CENTROSTUDI e il rischio assicurato: l'assicurato era infatti tenuto non solo ad avvalersi della perizia redatta da un professionista incaricato da SDL ( art. 11, comma 2 , n.1 polizza e art. 12,lettere a) e b) , ma anche di un legale indicato da SDL, e tutte le attività non necessitavano di preventiva approvazione/ autorizzazione di ITAS.

Il contratto GOLD “per l'emissione di perizia per parere pro-veritate “ tra ██████████ e SDL CENTROSTUDI ( doc. 2, ricorrente), nella clausola n. 13 prevede che “ il cliente prende atto che la /e preanalisi e l'analisi ( perizia) commissionate a SDL sono redatte con software Asseverato con Certificazione Accademica, e vengono controllate, redatte , timbrate e sottoscritte da professionisti “ ad acta” con specifica competenza in matematica finanziaria”. La successiva clausola 14 prevede la decadenza dalla copertura assicurativa



nel caso di rescissione del contratto con SDL o ( ancor più significativo) intendesse avvalersi di un proprio legale, anziché di quello eventualmente indicato da SDL .

Queste clausole portavano il cliente di SDL e assicurato ITAS MUTUA a fare affidamento sulla competenza di SDL , potendo egli presumere che mai ITAS MUTUA avrebbe accettato di sottoporsi al rischio assicurativo se non per una contraente che non lasciava margini di incertezza sul proprio operato e che si affidava a preanalisi e ad analisi (perizie) asseverate e a periti con specifica competenza. Tale si presentava la solidità del binomio SDL/ITAS da estendersi anche alla piena fiducia nell'operato del legale scelto da SDL ,senza necessità di preventivo consenso.

Non può quindi essere addebitato all'assicurato, odierno ricorrente, di essersi avvalso dei servizi di SDL. Per contro, ITAS MUTUA, accettando il contratto di assicurazione, era a conoscenza delle clausole che legavano SDL e il proprio cliente, che , va aggiunto, non prevedevano una “ certificazione “ della perizia ( né peraltro ITAS MUTUA chiarisce quale avrebbe dovuto essere l'ente certificante).

In sintesi conclusiva sull' an:

- accertata e non contestata l'esistenza del contratto di assicurazione di cui si discute,
- accertata e non contestata l'instaurazione di un giudizio civile conseguente ad una perizia fatta redigere da un professionista incaricato da SDL , con il ministero di un difensore scelto da SDL;
- rigettate le eccezioni di prescrizione e di mancanza di alea e le eccezioni riguardanti il rapporto con SDL ,
- accertata la pronuncia di una sentenza di rigetto delle domande di parte attrice ( odierna ricorrente) assicurata con ITAS MUTUA ,
- ne consegue il diritto alla percezione dell'indennizzo pattuito in polizza.

Con riguardo al quantum , tenuto conto delle contestazioni di parte resistente, si deve rilevare che sono documentate e riconoscibili le seguenti spese ( precisandosi che l' IVA non viene conteggiata, essendo stata dedotta in compensazione con l'eventuale debito IVA dell'impresa, assoggettata al tributo):

fattura 12529 del 28.8.2014 – SDL/ DI.EFFE euro 3.400,00 ( assegno UNICREDIT);  
 bonifico 18.9.2014 a G.D.G. srl per mediazione , euro 150,00;  
 fattura 111 del 30.9.2015 avv. De Donno ; euro 1.426,66;  
 fattura 33/E del 31.7.2019 avv. De Donno euro 2.540,00;  
 bonifico 30.9.2019 a BANCO BPM spa euro 1.464,61;  
 bonifico 30.10.2019 a BANCO BPM spa euro 1.464,61;  
 bonifico 2.12.2019 a BANCO BPM spa euro 1.630,63;  
 bonifico 30.12.2019 a BANCO BPM euro 1.461,77;



bonifico 30.1.2020 a BANCO BPM	euro 1.464,61;
bonifico 2.3.2020 a BANCO BPM	euro 1.461,77;
bonifico 30.3.2020 a BANCO BPM	euro 1.464,61;
bonifico 30.4.2020 a BANCO BPM	euro 1.461,77;
bonifico 1.6.2020 a BANCO BPM	<u>euro 1.464,61;</u>

totale euro **20.855,65**

da ricordare che la somma richiesta è stata di euro 23.020,22, ( differenza di 2.164,57) con la conseguenza che l'importo riconosciuto è pari al 90,60 % di quanto richiesto.

Deve peraltro registrarsi un'anomalia: il 2.12.2019 viene bonificato l'importo di euro 1.630,63. L'addebito dovrebbe risultare dalla somma tra 1.461,77 e le commissioni pari ad euro 3,84. I risultato però è 1.465,61. Non si comprende la ragione della differenza ( 166,52); in ogni caso tale è la somma accreditata a BPM.

Parte convenuta deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di euro 20.855,65.

La soccombenza comporta anche la rifusione delle spese di causa, che vengono liquidate secondo i parametri ministeriali ( DM 55/2014) aggiornati al DM 37/2018 e nei minimi , considerata la natura della procedura e l'attività richiesta, con riduzione al 90,60 % stante la differenza tra il richiesto e il liquidato ( 1.618,00 x 90,60%= 1.465,91) .

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando , nel contraddittorio tra ~~XXXXXXXXXX~~-srl, ricorrente ex art. 702 bis cpc e ITAS MUTUA , resistente:

accertato il verificarsi del sinistro per cui è causa e l'operatività della polizza n.

91/M10282700 con ITAS MUTUA, dichiara tenuta e condanna ITAS MUTUA a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 20.855,65 per il titolo dedotto in giudizio.

Condanna altresì ITAS MUTUA alla rifusione delle spese di causa in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.465,91, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.

Esecutività ex art. 702 ter comma 6 cpc.

Così deciso in Monza, il 19 maggio 2022.

Il giudice

Dott. Alessandro Rossato



